

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

**N. 210**

## **ATTO DEL GOVERNO**

### **SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE**

Schema di decreto ministeriale concernente il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo in dotazione al Ministero della difesa per l'anno 2009

*(Parere ai sensi dell'articolo 9, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537)*

---

**(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 26 aprile 2010)**

---



# Il Ministro della Difesa

Prot.n. 8/19403


Roma, 26 APR. 2010

OGGETTO: Schema di decreto ministeriale concernente il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo in dotazione al Ministero della difesa nel 2009.

AL PRESIDENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

R O M A

Ai sensi dell'articolo 9, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 trasmetto, per il parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei Deputati, lo schema di provvedimento in oggetto, corredato di relazione illustrativa.



IL MINISTRO

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

**OGGETTO: Schema di decreto ministeriale concernente il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo in dotazione al Ministero della difesa anno 2009.**

Il decreto, in applicazione dell'articolo 9, comma 7, della legge n. 537 del 1993, definisce il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa, con indicazione:

- a) del numero complessivo degli alloggi, nonché del loro utilizzo suddiviso per tipologia e per Forza armata, con riferimento al patrimonio alloggiativo in dotazione al 1° gennaio 2010 (allegato 1 del provvedimento);
- b) del numero degli alloggi non più ritenuti utili e non più funzionali alle esigenze istituzionali, distinti per Forza armata e tipologia di alloggi (allegato 2 del provvedimento), individuato anche ai sensi dell'articolo 2, comma 628, della legge n. 244 del 2007;
- c) dei parametri di reddito per il mantenimento degli alloggi AST in conduzione da parte del personale non abbiente con riferimento al 2010, incrementato degli indici ISTAT di riferimento per l'anno 2009.

Nelle premesse sono indicate le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative d'interesse, tra le quali:

- l'articolo 9, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, "*Interventi correttivi di finanza pubblica*", recante disposizioni in ordine al piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa, di cui all'articolo 6 n. 1), 2) e 3), della legge 18 agosto 1978, n. 497;
- l'articolo 43 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, il quale, tra l'altro, prevede le modalità per la disciplina delle proroghe temporanee al rilascio degli alloggi di servizio e i parametri per l'individuazione del reddito di riferimento;
- i commi dal 627 al 631 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008), in attuazione dei quali, il Ministero della difesa ha predisposto il decreto ministeriale in data 9 marzo 2010, recante il "*Regolamento per l'attuazione del programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio per il personale militare, di cui all'articolo 2, comma 629, della legge n. 244 del 2007*", in corso di registrazione;
- il decreto del Ministro della difesa 28 dicembre 1995, n. 586, emanato in attuazione del citato articolo 43, comma 1, della legge n. 724 del 1994, recante il "*Regolamento riguardante le modalità per la concessione di proroghe al rilascio degli alloggi di servizio delle Forze armate*";

- il decreto del Ministro della difesa in data 28 gennaio 2010, recante, in attuazione dell'art. 9, comma 7, della citata legge n. 537 del 1993, il "Piano di gestione del patrimonio abitativo per l'anno 2008", con il quale sono stati individuati i parametri reddituali e le situazioni degli alloggi in dotazione all'Esercito, alla Marina e all'Aeronautica e di quelli non più ritenuti utili e non più funzionali alle esigenze istituzionali.

Per quanto concerne i singoli articoli del provvedimento, si evidenzia quanto segue.

All'articolo 1, comma 1, viene quantificato e suddiviso il patrimonio complessivo abitativo, riportato nell'allegato 1.

In tale allegato è indicato il numero globale degli alloggi di servizio della Difesa in dotazione al 1° gennaio 2010, suddiviso per tipologia e Forza armata, pari a complessive 15.316 unità abitative. Il patrimonio abitativo globale è composto da alloggi di servizio appartenenti alle seguenti categorie: ASIR – alloggi di servizio connessi con l'incarico, con annessi locali di rappresentanza; ASI – alloggi di servizio connessi con l'incarico; AST – alloggi di servizio di temporanea sistemazione per le famiglie dei militari; ASGC – alloggi di servizio gratuiti per consegnatari e custodi.

Al comma 2, viene quantificato il numero globale degli alloggi di servizio non più ritenuti utili nel quadro delle esigenze dell'Amministrazione, ai sensi dell'articolo 9, comma 7, della legge n. 537 del 1993, e non più funzionali alle esigenze istituzionali, ai sensi dell'articolo 2, comma 628, lettera b), della legge n. 244 del 2007, distinti per Forza armata e tipologia di alloggi, pari a complessive 308 unità abitative.

All'articolo 2, comma 1, sono stabilite le condizioni di deroga ai limiti di durata delle concessioni degli alloggi di servizio di temporanea sistemazione per le famiglie dei militari (AST). In particolare, il limite di reddito annuo lordo complessivo dei componenti il nucleo familiare convivente, per il mantenimento dell'alloggio, è fissato, per l'anno 2010, in euro 40.167,54 (aggiornato della variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati per l'anno 2009, pari allo 0,7% accertato dall'ISTAT) e incrementato di euro 1.259,59 (aggiornato della stessa variazione percentuale), per ogni familiare a carico oltre il terzo, purché né gli utenti, né i loro familiari conviventi siano proprietari di altro alloggio abitabile sul territorio nazionale.

Ai sensi del comma 2, possono, inoltre, mantenere la conduzione dell'alloggio gli utenti il cui nucleo familiare convivente comprenda un portatore di handicap grave.

Al comma 3, si prevede che i vedovi o altro familiare già convivente del personale dipendente deceduto, ai quali il Capo di stato maggiore di Forza armata, con decretazione ai sensi del decreto ministeriale 28 dicembre 1995, n. 586, abbia concesso proroga alla conduzione dell'utenza, sono da considerarsi in titolo alla concessione dell'alloggio, fatti salvi i termini generali della precedente concessione, finché rimanga inalterato il loro stato civile. Ciò al fine di mantenere il medesimo canone applicato agli utenti in titolo anche ai vedovi, o ad altro familiare già convivente, del personale militare deceduto.

Ai sensi del comma 4, le disposizioni dell'articolo 2 del decreto si applicano ai vedovi non legalmente separati o ad altro familiare di primo grado convivente del personale dipendente deceduto in servizio e per causa di servizio nell'ipotesi in cui siano utenti di alloggi di servizio connessi con l'incarico (ASI) e finché rimanga inalterato il loro stato civile. La norma consente al predetto personale di conservare la conduzione dell'alloggio, al fine di salvaguardare i familiari del personale deceduto in servizio e per causa di servizio.

# *Al Ministro della difesa*

- VISTO l'articolo 9, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il quale prevede che il Ministro della difesa, entro il 31 marzo di ogni anno, con proprio decreto definisce un piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa, con l'indicazione dell'entità, dell'utilizzo e della futura destinazione degli alloggi di servizio, nonché degli alloggi non più ritenuti utili nel quadro delle esigenze dell'Amministrazione e quindi transitabili in regime di locazione ovvero alienabili, anche mediante riscatto e che in tale piano sono altresì indicati i parametri di reddito sulla base dei quali gli attuali utenti degli alloggi di servizio, ancorchè si tratti di personale in quiescenza o di vedove non legalmente separate né divorziate, possono mantenerne la conduzione, purché non siano proprietari di altro alloggio di certificata abitabilità;
- VISTA la legge 18 agosto 1978, n. 497, recante "Autorizzazione di spesa per la costruzione di alloggi di servizio per il personale militare e disciplina delle relative concessioni";
- VISTO l'articolo 43, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica";
- VISTO l'articolo 2, commi da 627 a 631, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, concernente la predisposizione di un programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio di cui alla legge n. 497 del 1978;
- VISTO il decreto ministeriale 28 dicembre 1995, n. 586, concernente "Regolamento recante modalità per la concessione di proroghe al rilascio degli alloggi di servizio delle Forze armate";
- VISTO il decreto del Ministro della difesa 23 gennaio 2004, n. 88, concernente "Regolamento recante norme per gli alloggi di servizio delle Forze armate";
- VISTO il decreto ministeriale 9 marzo 2010, concernente "Regolamento per l'attuazione del programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio per il personale militare, di cui all'articolo 2, comma 629, della legge 24 dicembre 2007, n. 244", (in corso di registrazione);

- VISTO il decreto del Ministro della difesa in data 28 gennaio 2010, concernente il piano di gestione del patrimonio abitativo della Difesa per l'anno 2008 (registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 2010, Reg. n. 4 , Fog. n. 77);
- RAVVISATA l'esigenza di predisporre il piano di gestione relativo agli alloggi in dotazione nel 2009;
- VISTA la variazione percentuale dell'indice ISTAT per le famiglie degli operai e degli impiegati, al netto dei consumi dei tabacchi, registratasi nel periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009;
- TENUTO CONTO del parere espresso dalle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati;

DECRETA:

ART. 1

*(Patrimonio abitativo)*

1. Il patrimonio abitativo della Difesa di cui all'articolo 6, numeri 1), 2) e 3), della legge 18 agosto 1978, n. 497, alla data del 1° gennaio 2010, è composto dagli alloggi di servizio destinati al personale dipendente nell'entità e nel tipo riportati nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Gli alloggi di servizio non più ritenuti utili nel quadro delle esigenze dell'Amministrazione, ai sensi dell'articolo 9, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e non più funzionali alle esigenze istituzionali, ai sensi dell'articolo 2, comma 628, lettera b), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono indicati nell'allegato 2, che fa parte integrante del presente decreto.

ART. 2

*(Condizioni di deroga ai limiti di durata delle concessioni)*

1. Gli utenti di alloggi AST non aventi più titolo alla concessione, ancorché si tratti di personale in quiescenza o di vedove non legalmente separate né divorziate, possono mantenere la conduzione dell'alloggio, qualora il reddito annuo lordo complessivo dei componenti il nucleo familiare conviventi non superi la somma di euro 40.167,54, incrementata di euro 1.259,59, per ogni familiare a carico oltre il terzo, purché né gli utenti, né i loro familiari conviventi siano proprietari di altro alloggio abitabile sul territorio nazionale. Tali somme sono comprensive della variazione percentuale dell'indice ISTAT per l'anno 2009. L'utente dichiara, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la situazione reddituale del proprio nucleo familiare e altresì che lo stesso nucleo non è proprietario di altro alloggio abitabile sul territorio nazionale.
2. Possono, inoltre, mantenere la conduzione degli alloggi delle categorie ASI, AST e ASGC, gli utenti il cui nucleo familiare convivente comprenda un portatore di handicap grave.

3. I vedovi od altro familiare già convivente del personale dipendente deceduto, ai quali il Capo di stato maggiore di Forza armata, con decretazione ai sensi del decreto ministeriale 28 dicembre 1995, n. 586, abbia concesso la proroga alla conduzione dell'utenza, sono da considerarsi in titolo alla concessione dell'alloggio, fatti salvi i termini generali della precedente concessione, finché rimanga inalterato il loro stato civile.

4. Ai vedovi non legalmente separati o ad altro familiare di primo grado convivente del personale dipendente deceduto in servizio e per causa di servizio, utenti di alloggi di servizio connessi con l'incarico (ASI), si applicano le disposizioni del presente articolo finché rimanga inalterato il loro stato civile.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma,

IL MINISTRO



Allegato 1

SITUAZIONE ALLOGGI DI SERVIZIO  
ENTITA' ED UTILIZZO

ALLOGGI	SME	SMM	SMA	TOTALE
ASIR	25	13	9	47
ASI	1.770	1.711	4.453	7.934
AST	6.002	253	590	6845
ASGC	162	327	1	490
TOTALE	7.959	2.304	5.053	15.316

Allegato 2

SITUAZIONE ALLOGGI DI SERVIZIO  
ALLOGGI NON PIU' UTILI E NON PIU' FUNZIONALI ALLE ESIGENZE ISTITUZIONALI

ALLOGGI	SME	SMM	SMA	TOTALE
ASI	0	10	249	259
AST	0	0	49	49
ASGC	0	0	0	0
TOTALE	0	10	298	308